

**fisco**

Il provvedimento può interessare anche parrocchie ed enti non commerciali

sionale. Questo, almeno, è quanto risulta all'Agenzia delle entrate. Ed è il motivo per il quale la manovra finanziaria 2012-2014 ha introdotto nel decreto IVA (il D.P.R. 633 del 1972) l'istituto della "revoca d'ufficio" della partita IVA. L'articolo 23 (c. 22 del decreto legge 98/2011) ha infatti stabilito che gli Uffici finanziari provvederanno a cancellare i numeri di partita IVA «qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni» oppure nell'ipotesi che, «se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo». Contro la cancellazione sarà possibile ricorrere davanti alle Commissioni tributarie. Prima di avviare questa operazione di "pulizia", alla qua-

# Sanatoria per le partite IVA «inattive»

DI PATRIZIA CLEMENTI

**S**ono oltre due milioni le partite IVA inattive, quelle, cioè, alle quali non corrisponde alcuna attività commerciale o profes-

sionale. Questo, almeno, è quanto risulta all'Agenzia delle entrate. Ed è il motivo per il quale la manovra finanziaria 2012-2014 ha introdotto nel decreto IVA (il D.P.R. 633 del 1972) l'istituto della "revoca d'ufficio" della partita IVA. L'articolo 23 (c. 22 del decreto legge 98/2011) ha infatti stabilito che gli Uffici finanziari provvederanno a cancellare i numeri di partita IVA «qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni» oppure nell'ipotesi che, «se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo». Contro la cancellazione sarà possibile ricorrere davanti alle Commissioni tributarie. Prima di avviare questa operazione di "pulizia", alla qua-

la corrisponderà l'applicazione delle sanzioni previste (da 561 a 2.065 euro) oltre la presumibile attività di accertamento circa la corretta chiusura delle attività commerciali a suo tempo denunciate, la legge prevede un lasso di 90 giorni per regolarizzare la propria situazione. Infatti, il comma 23 dell'articolo 23 del D.L. 98/2011, prevede una sorta di sanatoria cui è possibile aderire entro il prossimo 4 ottobre; per una volta l'adempimento è semplice e poco costoso; è sufficiente effettuare il versamento di 129 euro utilizzando il modello F24, nel quale vanno indicati i seguenti dati: - nella sezione "contribuente", i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; - nella sezione "erario ed altro": a) nel campo "tipo" la lettera "R"; b) nel campo "elementi identificativi la partita IVA da cessare; c) nel campo "codice" il codice tributo 8110; d) nel campo "anno di riferimento" l'anno di cessazione dell'attività.

La sanatoria può interessare anche le parrocchie, gli

altri enti ecclesiastici e tutti gli enti non commerciali che negli anni scorsi hanno aperto una partita IVA senza avere alcuna attività commerciale oppure che hanno chiesto una partita IVA per lo svolgimento di un'attività commerciale, ma hanno poi cessato l'attività e non ne hanno comunicato la chiusura all'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che gli enti non commerciali sono obbligati a richiedere il numero di partita IVA (che va ad aggiungersi al numero di codice fiscale di cui sono obbligati a dotarsi subito dopo la loro costituzione) solo se svolgono una o più attività commerciali e fino a quando tali attività sono esercitate.

Succede, invece, che gli enti chiedano la partita IVA anche in assenza di attività commerciali ad esempio perché, nel richiedere il codice fiscale utilizzano il modello sbagliato e si trovano inconsapevolmente a richiedere una partita IVA che avrà anche la funzione di codice fiscale, oppure perché vogliono effettuare acquisti in esercizi riservati ad imprenditori per il cui accesso viene richiesto il possesso della partita IVA.